ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTOR
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE
Prot. 0003141/U del 29/03/2022 13:43

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA
☎062203507-fax062203507
e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it
codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V

Roma, 29/03/2022
Circ.159

A TUTTO IL PERSONALE ATA
SEDE
Al Sito WEB

Oggetto: Ferie/festività soppresse e recupero straordinari periodo di Pasqua ed estivo a.s. 2021/2022

Si comunica a tutto il personale ATA, come previsto dal calendario regionale, i giorni considerati festività nazionali e in cui sono sospese le lezioni:

dal 14 Aprile al 19 aprile 2022 (Pasqua)
25 Aprile 2022
02 Giugno 2022
Festa del Santo Patrono 29 Giugno 2022.
Ferie: Giugno - Luglio – Agosto

Per le ferie pasquali il personale dovrà presentare domanda entro il **04/04/2022**.
Si ricorda che, secondo la normativa, entro il **30/4/2022** devono essere utilizzate le ferie relative all'anno precedente, pertanto si invita il personale a consegnare relativa calendarizzazione per organizzare il servizio.
Le domande di ferie per il periodo estivo e anche le domande di recupero ore maturate dovranno essere presentate entro il **30/05/2022.**
La turnazione dovrà essere organizzata tenendo conto che, durante i periodi di chiusura attività didattica è prevista la presenza minima di un Assistente amministrativo e di due Collaboratori Scolastici nella sede centrale, i quali si renderanno disponibili per apertura dei plessi in base alle necessità e alle richieste dell'Ente Comunale.
Si invita il personale assunto con contratto COVID a richiedere tutti i giorni maturati, in vista anche della scadenza del contratto al giorno 08/06/2022, in quanto, per detto personale, non è possibile il pagamento a fine contratto di tali giorni, né tantomeno è possibile concederli durante le attività didattiche, se non in casi particolari valutati dall'amministrazione.
Si coglie l'occasione per ricordare al personale ATA a tempo determinato con incarico fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno, che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, all'art. 5, comma 8, espressamente prevede "la non monetizzazione delle ferie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro…".
Si comunica inoltre che l'orario di servizio per i periodi sopraindicati è di 7,12 h giornaliere dalle 7,30 – 14,42 (modificabili solo in casi eccezionali) e che non si dovrà conteggiare il sabato in quanto l'orario di servizio è distribuito su 5 giorni settimanali.
Un'attenta pianificazione delle ferie è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall'altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

RR

ART.13 - FERIE

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. … OMISSIS …

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti**, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.**
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

ART.14 - FESTIVITÀ

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.… OMISSIS …

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Caterina BIAFORA)
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse

RR